

contributo
unificato
EXTRADOT



24800/2013
ORIGINALE

Oggetto

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

TERZA SEZIONE CIVILE

Danno da
cose in
custodia -
Spese di
chiamata in
causa

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

- Dott. GIUSEPPE MARIA BERRUTI - Presidente - R.G.N. 30701/2007
- Dott. MAURIZIO MASSERA - Consigliere - Cron. 24800
- Dott. ANNAMARIA AMBROSIO - Consigliere - Rep. 4168
- Dott. GIOVANNI GIACALONE - Consigliere - Ud. 24/09/2013
- Dott. MARCO ROSSETTI - Rel. Consigliere - PU

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso 30701-2007 proposto da:

GG , elettivamente domiciliata in ROMA,
VIA G ANTONELLI 47, presso lo studio dell'avvocato
CARBONETTI FABRIZIO, rappresentata e difesa
dall'avvocato DE BENEDETTO PIETRO giusta delega in
atti;

- **ricorrente** -

2013

1711

contro

SP , elettivamente domiciliato in
ROMA, P.LE DELLE BELLE ARTI, 6, presso lo studio
dell'avvocato LOYOLA BENEDETTO, rappresentato e

difeso dall'avvocato CARLUCCI GIUSEPPE giusta delega
in atti;

N S.P.A., in persona del Procuratore
Speciale Avv. BT , elettivamente
domiciliata in ROMA, V.DELLA CROCE 44, presso lo
studio dell'avvocato GRANDINETTI ERNESTO, che la
rappresenta e difende giusta delega in atti;

- **controricorrenti** -

avverso la sentenza n. 275/2007 della CORTE D'APPELLO
DI LECCE SEZ.DIST. DI TARANTO, depositata il
05/09/2007 R.G.N. 14/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 24/09/2013 dal Consigliere Dott. MARCO
ROSSETTI;

udito l'Avvocato PIETRO DE BENEDETTO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. CARMELO SGROI che ha concluso per il
rigetto del 1° e 2° motivo, accoglimento del 3° e 4°
motivo.



SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Il fatto.

1.1. Nel 1998 la sig.a G G convenne dinanzi al Pretore di Taranto il sig. S P , esponendo che:

-) il convenuto, imprenditore individuale, gestiva l'impresa che il 21 maggio 1997 aveva installato a Taranto le tradizionali luminarie in occasione della celebrazione della festa religiosa in onore di Santa Rita;

-) da un palo di sostegno di tali luminarie sporgeva un gancio metallico, inciampando nel quale l'attrice era caduta al suolo e riportata lesioni personali.

Il sig. S P si costituì negando la propria responsabilità; in subordine chiese di essere tenuto indenne dal proprio assicuratore della responsabilità civile, la N s.p.a., che provvide contestualmente a chiamare in causa.

2. Il giudizio di merito.

2.1. Il Tribunale di Taranto (subentrato al Pretore nelle more del giudizio di primo grado, per effetto del d.lgs. 19.2.1998 n. 51) con sentenza n. 2154 del 2003 accolse la domanda principale, ma rigettò quella di garanzia proposta dal convenuto.

La sentenza venne impugnata dal sig. S P , che ne chiese la riforma sia nella parte in cui aveva accolta la domanda attorea, sia - in subordine - nella parte in cui aveva rigettato la domanda di garanzia nei confronti dell'assicuratore.

La Corte d'appello di Lecce, sezione staccata di Taranto, con sentenza n. 275 del 2007 riformò la decisione di primo grado, rigettando la domanda attorea e dichiarando assorbita quella di garanzia.

La Corte d'appello inoltre condannò la sig.a G G alla rifusione delle spese del giudizio d'appello in favore sia dell'appellante che della N s.p.a..

2.2. La Corte d'appello motivò la propria decisione osservando che la persona danneggiata non aveva fornito la prova dell'esistenza d'un valido



nesso causale tra la struttura preparata dal convenuto, e la propria caduta al suolo.

2.3. La decisione della Corte d'appello di Lecce è stata impugnata per cassazione dalla sig.a G G , in base a quattro motivi.

Hanno resistito con controricorso tanto il sig. S P , quanto la N s.p.a..

MOTIVI DELLA DECISIONE

3. Il primo motivo di ricorso.

3.1. Con il primo motivo di ricorso la sig.a G G allega che la sentenza impugnata sarebbe viziata da violazione di legge (art. 360, n. 3, c.p.c.), per non avere correttamente applicato gli artt. 2051 c.c., 115 e 116 c.p.c..

Nella illustrazione del motivo, formalmente unitario, la ricorrente spiega tuttavia che la sentenza impugnata sarebbe in realtà affetta da due diversi errori, per avere:

- (a) ritenuto indimostrato il nesso di causa tra l'insidia ascritta a colpa del convenuto ed il danno, nonostante l'attrice avesse fornito ampia dimostrazione di esso;
- (b) sollevato il convenuto dall'onere della prova liberatoria, a lui addossato dall'art. 2051 c.c..

3.1. Il primo profilo del primo motivo di ricorso, pur formalmente qualificato come "violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c.", ha ad oggetto in realtà non una *quaestio iuris*, ma una *quaestio facti*. La ricorrente infatti non lamenta che Corte d'appello abbia fondato la decisione su prove non fornite dalle parti (nel che si sostanzia la violazione dell'art. 115 c.p.c.), né lamenta che il giudice di merito abbia valutato le prove con criteri diversi dal suo prudente apprezzamento (nel che si sostanzia la violazione dell'art. 116 c.p.c.). La ricorrente, in realtà, si duole di una - a suo avviso - erronea valutazione delle prove raccolte nel corso dell'istruttoria: e dunque propone una censura inammissibile in sede di legittimità.



3.2. Il secondo profilo del primo motivo di ricorso (violazione dell'art. 2051 c.c., per avere la Corte d'appello invertito l'onere della prova) è infondato.

3.2.1. In tema di responsabilità per danni da cosa in custodia, l'art. 2051 c.c. solleva la vittima dall'onere di provare la colpa del custode, che è presunta.

Questa Corte di legittimità, dopo avere per lungo tempo ritenuto che quella prevista dall'art. 2051 c.c. fosse una semplice "*presunzione di colpa*" (per liberarsi dalla quale è sufficiente al custode dimostrare di avere tenuto una condotta diligente), a partire da Sez. 3, Sentenza n. 5031 del 20/05/1998 ha mutato avviso, affermando che la norma in esame preveda in realtà una "*presunzione di responsabilità*", per liberarsi dalla quale all'agente non basta provare di avere tenuto una condotta diligente, ma sarà necessario dimostrare che la causa concreta del danno sia riconducibile al fatto del terzo, al fatto della vittima od al caso fortuito.

Questi principi sono divenuti, in seguito, *ius receptum* (nello stesso senso, *ex permultis*, Sez. 3, Sentenza n. 4279 del 19/02/2008; Sez. 3, Sentenza n. 2563 del 06/02/2007; Sez. 3, Sentenza n. 20317 del 20/10/2005; Sez. 3, Sentenza n. 376 del 11/01/2005; Sez. 3, Sentenza n. 6753 del 06/04/2004; Sez. 3, Sentenza n. 5236 del 15/03/2004; Sez. 3, Sentenza n. 2062 del 04/02/2004; Sez. 3, Sentenza n. 584 del 17/01/2001).

3.2.2. Così inquadrata la natura della presunzione prevista dall'art. 2051 c.c., ne consegue che nei giudizi aventi ad oggetto il risarcimento del danno causato dalla cosa in custodia l'onere della prova si ripartisce come segue:

(a) chi afferma di essere stato danneggiato dalla cosa altrui ha l'onere di provare:

(a') il nesso di causa tra la cosa ed il danno;

(b'') l'esistenza e l'entità del danno;

(b) il convenuto, dal canto suo, se intenda andare esente dalla responsabilità prevista dall'art. 2051 c.c. ha l'onere di provare, alternativamente:

(b') di non essere "custode";



(b'') che il danno sia derivato dal fatto del terzo, dal fatto della vittima o dal caso fortuito;

(b''') che il danno non esista o non sia dell'entità lamentata dalla vittima.

Anche tali principi sono ormai consolidati nella giurisprudenza di legittimità [nello stesso senso, *ex permultis*, Sez. 3, Sentenza n. 7125 del 21/03/2013; Sez. 3, Sentenza n. 2660 del 05/02/2013; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 5910 del 11/03/2011 (provvedimento, quest'ultimo, nel quale il principio di cui si discorre è stato ritenuto "consolidato" ai sensi dell'art. 360 *bis* c.p.c.); Sez. 3, Sentenza n. 8005 del 01/04/2010; Sez. 3, Sentenza n. 11227 del 08/05/2008].

3.2.3. La Corte d'appello di Lecce si è attenuta a questi principi. Essa infatti non ha addossato all'attrice l'onere di provare la colpa del convenuto, in violazione dell'art. 2051 c.c. (lo afferma chiaramente a pag. 14 della sentenza impugnata, là dove si legge che "l'art. 2051 c.c. impone la prova liberatoria all'obbligato"), ma ha semplicemente ritenuto:

- da un lato, che l'attrice non avesse fornito una prova convincente dell'esistenza d'un valido nesso di causa tra la struttura in custodia al convenuto ed il danno;
- dall'altro, che in ogni caso anche ad ammettere per vera la versione dei fatti sostenuta dall'attrice, essa rendeva evidente che l'evento di danno si era verificato per colpa esclusiva della vittima.

Il giudice di merito, pertanto, non ha affatto sollevato il custode dall'onere della prova su di lui incombente, ma ha semplicemente valutato le prove raccolte ritenendole inidonee alla dimostrazione di quegli elementi (*nesso di causa*) che l'attrice, non il convenuto, aveva l'onere di dimostrare.

4. Il secondo motivo di ricorso.

4.1. Con il secondo motivo di ricorso la sig.a G G lamenta che la sentenza impugnata sarebbe priva di adeguata motivazione, nella parte in cui ha valutato le prove, ritenendole insufficienti a dimostrare il nesso di causa tra la struttura di proprietà del sig. S P e l'evento di danno.



Il motivo è inammissibile per tre ragioni.

4.2. La prima ragione è che col motivo in esame, pur adducendo un vizio di motivazione, non è concluso dalla esposizione sintetica e separata del "fatto controverso", secondo la previsione dell'art. 366 *bis* c.p.c., nel testo applicabile *ratione temporis*.

La seconda ragione è che la ricorrente, pur adducendo una erronea valutazione delle prove testimoniali, non ne ha trascritto *integralmente* il contenuto, insieme ai capitoli di prova, in violazione del principio di autosufficienza del ricorso, di cui all'art. 366 c.p.c..

La terza e prevalente ragione è che la Corte d'appello ha diffusamente esposto le ragioni per le quali le deposizioni testimoniali, offerte dall'attrice a riprova dell'esistenza del nesso di causa tra cosa e danno, dovevano ritenersi per un verso insufficienti (in quanto prive di una analitica descrizione della dinamica), e per altro verso contraddittorie, in quanto la versione dei fatti riferita dalle testimoni collideva con elementari nozioni di buon senso (pp. 14-17).

La valutazione delle prove adottata dalla Corte d'appello è dunque sorretta da una motivazione non illogica né mancante: e la pretesa della ricorrente di invocare una diversa lettura delle prove raccolte è inammissibile in sede di legittimità (principio pacifico: *ex aliis*, da ultimo, Sez. L, Sentenza n. 7394 del 26/03/2010; Sez. 1, Sentenza n. 15952 del 17/07/2007; Sez. 3, Sentenza n. 13359 del 01/12/1999).

5. Il terzo ed il quarto motivo di ricorso.

5.1. Con il terzo ed il quarto motivo di ricorso la sig.a G G si duole della sentenza impugnata nella parte in cui l'ha condannata a rifondere alla N s.p.a. (società chiamata in causa dal convenuto) le spese del grado di appello.

Tale decisione sarebbe secondo la ricorrente errata sotto due profili:

(a) sia per violazione di legge, perché avendo il giudice di primo grado compensato le spese tra l'attrice e la N (terzo chiamato in causa), e non avendo alcuna delle parti impugnato tale decisione, sulla relativa statuizione si sarebbe "formato il giudicato";



(b) sia per vizio di motivazione, non avendo la Corte d'appello giustificato adeguatamente la propria decisione.

I due motivi possono essere esaminati congiuntamente e vanno giudicati infondati.

5.2. E' principio pacifico e risalente, nella giurisprudenza di legittimità, quello secondo cui le spese sostenute dal terzo chiamato in causa in garanzia (non rileva se propria od impropria), in caso di soccombenza dell'attore principale, debbono essere rimesse da quest'ultimo, a nulla rilevando che egli non abbia proposto nei confronti del terzo alcuna domanda, salvo che la scelta di chiamare in causa il terzo da parte del convenuto non sia stata palesemente arbitraria.

Questa conclusione viene giustificata in talune decisioni col fatto che il lemma "soccombenza" che compare nell'art. 91 c.p.c. dev'essere inteso in senso ampio, e quindi comprensivo della posizione di chi, con la propria infondata iniziativa giudiziaria, ha provocato la chiamata in causa del terzo da parte del convenuto (in tal senso *ex permultis*, Sez. 1, Sentenza n. 7431 del 14/05/2012; Sez. 3, Sentenza n. 12301 del 10/06/2005; Sez. L, Sentenza n. 2838 del 09/05/1984); in altre decisioni invece col rilievo che la condanna alle spese in favore del terzo chiamato non discende dalla *soccombenza* - mancando un diretto rapporto sostanziale e processuale tra l'attore ed il terzo - bensì dalla *responsabilità* dell'attore per avere dato luogo, con una infondata pretesa, al giudizio nel quale legittimamente è rimasto coinvolto il terzo (Sez. 3, Sentenza n. 5027 del 26/02/2008; Sez. 3, Sentenza n. 6514 del 02/04/2004; Sez. 2, Sentenza n. 4634 del 27/04/1991).

Non occorrerà in questa sede prendere posizione a favore dell'una piuttosto che dell'altra ricostruzione: in ambedue i casi, infatti, ricorrono tutti i presupposti stabiliti dalla giurisprudenza di legittimità per addossare all'attore soccombente i costi sostenuti dal terzo chiamata in causa. Infatti:

(a) la pretesa attorea si è rivelata infondata;

(b) il terzo chiamato aveva interesse a partecipare al giudizio d'appello, perché in esso era stata rimessa in discussione l'esistenza e l'efficacia della copertura assicurativa;

cmv



(c) la chiamata in causa del proprio assicuratore della responsabilità civile, da parte del convenuto nel giudizio di danno, non può certo dirsi avventata od arbitraria.

6. Le spese.

Le spese del giudizio di legittimità vanno poste a carico della ricorrente, ai sensi dell'art. 385, comma 1, c.p.c..

P.q.m.

la Corte di cassazione, visto l'art. 383, comma primo, c.p.c.:

-) rigetta il ricorso;
-) condanna la sig.a G G alla rifusione in favore del sig. S P delle spese del presente grado di giudizio, che si liquidano in euro 1.500 (di cui 200 per spese);
-) condanna la sig.a G G alla rifusione in favore della N s.p.a. delle spese del presente grado di giudizio, che si liquidano in euro 1.500 (di cui 200 per spese).

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione civile della Corte di cassazione, addì 24 settembre 2013.

Il consigliere estensore
(Marco Rossetti)

Il Presidente
(Giuseppe Maria Berruti)

Il Funzionario Giudiziario
Innocenzo BATTISTA

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
Oggi ~~29 OTT. 2013~~ 5 NOV. 2013
Il Funzionario Giudiziario
Innocenzo BATTISTA

CASSAZIONE.net